

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

Per **NEBROS PRODUZIONI BIOLOGICHE S.R.L.** (P. IVA 02687060836), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, Federica D'Amore, con sede legale in Piazza della Fiera n. 12 a Mirto (ME) rappresentata e difesa, congiuntamente sia disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto, dagli avvocati Massimiliano Mangano (C.F. MNG MSM 63H 24G 273X; avv.massimilianomangano@pecavvpa.it; tel/fax 0916256125), e Lucia Interlandi (C.F. NTRLCU82E69M088Y; PEC lucia.interlandi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Palermo, nella Via Nunzio Morello n. 40,

CONTRO

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, rappresentata e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, REGIONE SICILIANA – ISPETTORATO DELL'AGRICOLTURA DI PALERMO; in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

E NEI CONFRONTI DI

Azienda Agricola Raineri Società Semplice, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (P.I. 03177730839)

Consorzio Vivaisti Mazzaresi, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (P.I. 3398980833)

Di Gesaro Massimo (C.F. DGSMS80P04C421B)

Sarci Vincenzo (C.F. SRCVCN80L05G273E)

Accardo Cencina, (C.F. CCRCCN80E65F943P)

Borsellino Leonardo (C.F. BRSLRD80D26H269D),

Savoca Salvatore (C.F. SVCSVT78R27B202S)

Vanadia Bartolo Giuseppe (C.F. VNDGPP78E10L308X)

Gianna Giuseppina (C.F. GNNGPP78A64Z112O)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018 di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *“non ammissibili per progetto non cantierabile”* (allegato 2 al citato D.D.G. 1910/2018) anziché nella graduatoria (allegato 1 al citato D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018) delle *“domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa”* con un punteggio pari a 78, in luogo di quello attribuito di soli 64 punti;
- del paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, ove inteso nel senso di prevedere che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria anche per le società istanti che non sono utilmente inserite in tale graduatoria (ossia che non sono inserite negli elenchi provvisori delle domande di sostegno ammissibili) e che sono inserite negli elenchi provvisori delle domande non ricevibili e/o non ammissibili;
- per quanto possa occorrere, del Decreto del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 3507 del 16/11/2017 di approvazione degli “elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno” nella parte in cui include la domanda della società Nebros Produzioni Biologiche s.r.l. nell'elenco delle domande non ricevibili e del successivo D.D.S. n. 3911 del 5.12.2017 di rettifica dei precedenti elenchi provvisori;
- ove occorre e possa del verbale di verifica della cantierabilità del progetto (verbale mai notificato alla società ricorrente e conosciuto);
- ove occorre e possa del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al “PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* nella parte in cui include la domanda della società ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno *“non ammissibili per progetto non cantierabile”* (allegato 2) anziché nella graduatoria (allegato 1) delle *“domande di sostegno cantierabili ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa”* con un punteggio pari a 78, in luogo di quello attribuito di soli 64 punti, che nelle more della pendenza per l'impugnazione è stato sostituito

dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018 e come tale superato e assorbito da quest'ultimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

1. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2163 del 30/03/2016 sono state approvate le *"Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali"* per il PSR 2014/2020. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 6470 del 24/10/16 sono state approvate le *"Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*.

In data 14.12.2016 è stato pubblicato sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/20 il bando della sottomisura 4.1 *"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"*.

2. La società Nebros Produzioni Biologiche a r.l. (di seguito semplicemente *Società o Nebros*) in data 08.04.2017 ha presentato domanda di aiuto n. 54250299200 nell'ambito della predetta sottomisura.

L'art. 6 del bando ha previsto che le domande di partecipazione *"potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire dal 20/12/2016 e sino al 10/04/2017"* e che le domande telematiche dovranno successivamente essere depositate presso gli Ispettorati dell'Agricoltura (IA) competenti per territorio entro 10 giorni dal successivo all'inoltro telematico.

L'art. 16.2 delle *"Disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1. - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* ha prescritto le modalità di presentazione della domanda di aiuto (cartacea) debitamente firmata e completa della documentazione.

L'art. 16.3.1 relativo alla *"Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda"* ha previsto che *"il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale"*.

Inoltre, per quanto qui di interesse ai fini dell'attribuzione del punteggio per la valutazione del progetto da inserire in graduatoria si evidenzia che l'art. 5 del bando disciplina i vari *"Criteri di selezione"*.

In particolare, con riferimento al Criterio di selezione A, punto 6, è previsto che l'attribuzione di punti 14 *“dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale Contenga: investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera interventi al di là della sola fase e di semplice lavorazione dei prodotti”*; altri 8 punti invece sono stati previsti per gli *“investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistente per la stessa tipologia di prodotto, con un aumento della potenzialità di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali rispetto all'esistente di almeno il 50%”*.

3. Con il Decreto del Dirigente del Servizio 2 n. 3507 del 16/11/2017, sono stati approvati *“gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità, delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità e delle domande di sostegno escluse....”* e la domanda della società Nebros è stata inserita nell'elenco delle *“domande non ricevibili”*, con la seguente motivazione *“manca DSAN ai sensi del dl. 159/2011; dichiarazione sulla destinazione urbanistica non riferita ai terreni oggetto di intervento; planimetrie con data successiva alla data di rilascio della domanda; estratti di mappa per l'acquisto dei terreni successive al rilascio della domanda (circolare n. 49234 del 6/10/2017)”*; tale determinazione è stata confermata anche nel D.D.S. 3911 del 5.12.2017 emanato successivamente in rettifica ai precedenti elenchi provvisori.

4. In data 08.01.2018 la ricorrente ha presentato richiesta di riesame a chiarimento dei motivi che avevano determinato l'inclusione della propria domanda di aiuto nell'elenco di quelle *“non ricevibili”* con esito favorevole come si desume dalla successiva inclusione della medesima nella graduatoria definitiva, seppur nell'elenco delle domande di sostegno *“non ammissibili”* per *“mancata cantierabilità del progetto”*.

Difatti, l'Amministrazione Regionale, nonostante le precise deduzioni contenute nella richiesta di riesame, non ha provveduto prontamente a rettificare la graduatoria provvisoria né a comunicare alla Società le determinazioni assunte in ordine alla richiesta di riesame ma appunto ad approvare, con decreto del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501/2018, gli elenchi regionali (allegati da 1 a 5) definitivi relativi al *“PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* che, in

pendenza del termine per impugnare, è stato sostituito con D.D.G. 1910 del 10 agosto 2018 e, come tale superato e assorbito da quest'ultimo.

In altri termini, solo a seguito di apposito riesame la domanda di sostegno presentata dalla *Società* è stata ritenuta ricevibile e pertanto da sottoporre alla procedura di ammissione, pur tuttavia l'Amministrazione regionale ha ritenuto la stessa ugualmente inammissibile per mancanza di cantierabilità nel senso che *Nebros* non avrebbe dimostrato la cantierabilità nel rispetto del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (previsto dal paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 sopra riportato); ma ciò, invero, senza tenere conto che il predetto termine non avrebbe potuto applicarsi alla *Nebros* la quale, in tale graduatoria, non era stata utilmente inserita (essendo inserita nell'elenco delle domande non ricevibili).

5. Per cui il D.D.G. n. 1910/2018 risulta gravemente viziato nella parte in cui include la domanda della *Società* nell'elenco delle domande di sostegno “*non ammissibili per progetto non cantierabile*” (allegato n. 2 del D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018) anziché nell'elenco “*delle domande di sostegno ammissibili*” (allegato 1 al citato D.D.G.).

In particolare, dall'elenco delle domande di sostegno “*non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto*” risulta che la domanda di *Nebros* è stata ritenuta non ammissibile, con la seguente motivazione “*la ditta non ha presentato i documenti necessari (manca N.O. del Genio Civile, manca elenco complessivo dei soci a firma del rappresentante legale, manca delibera che autorizza il rappresentante legale ad assumere l'impegno finanziario per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, manca DIA sanitaria, manca certificazione profilassi e igiene e benessere degli animali. Si precisa inoltre una difformità tra la concessione edilizia rilasciata e le planimetrie in progetto in merito alla p.lla vincolata a parcheggi*”.

6. Seppur la domanda della ricorrente sia stata dichiarata non ammissibile a causa dei motivi specificati nel provvedimento, la medesima è stata sottoposta a valutazione “di merito” riportando un punteggio di 64 su un totale di 78 richiesto, perché 14 punti attribuiti dal criterio di selezione A6 per “*il completamento della filiera*” non sono stati riconosciuti, facendo così scivolare il progetto in posizione non utile al suo finanziamento.

Non sono stati attribuiti neanche gli 8 punti previsti per gli investimenti riguardanti “*il potenziamento di fasi della filiera*” di altri prodotti aziendali già esistenti, come quelle previste nel progetto di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle mandorle.

Gli atti impugnati sono illegittimi per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5 lett. c); 16.3, 16.3.5; 16.3.6; 16.3.7 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.1 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE" - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTI DEI FATTI- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

1. Nella fattispecie si è assistito alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione regionale degli elenchi provvisori regionali delle istanze non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo e delle istanze ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" e all'inserimento della domanda della *Nebros* nell'elenco provvisorio delle domande "non ricevibili", piuttosto che nella graduatoria delle domande ammissibili.

Ritenendo tale esclusione illegittima la *Nebros*, con apposita istanza di riesame del 08.01.2018, ha chiesto all'Amministrazione regionale di rettificare gli elenchi provvisori chiedendo in particolare di provvedere all'inserimento della propria domanda nell'elenco delle domande ammissibili.

Ciò nonostante l'Amministrazione regionale anziché procedere alla ripubblicazione della graduatoria provvisoria ha ritenuto di continuare l'istruttoria e di provvedere direttamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, privando la ricorrente di potersi avvalere - a differenza degli altri concorrenti inseriti fin dal primo momento nella graduatoria provvisoria delle domande ammissibili - del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per dimostrare la cantierabilità del proprio progetto.

Come anticipato, ciò ha comportato che nella graduatoria definitiva la domanda della *Società* venisse inserita nell'elenco delle domande di sostegno "non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto", con la seguente motivazione: "la ditta non ha presentato i documenti necessari (manca N.O. del Genio Civile, manca elenco complessivo dei soci a firma del rappresentante legale, manca delibera che autorizza il rappresentante legale ad assumere l'impegno finanziario per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, manca DIA sanitaria, manca certificazione profilassi e igiene e benessere degli animali. Si precisa inoltre una difformità tra la concessione edilizia rilasciata e le planimetrie in progetto in merito alla p.lla vincolata a parcheggi".

Orbene, il D.D.G. n. 1910/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di approvazione

degli elenchi regionali definitivi delle domanda di sostegno, laddove inserisce la domanda di *Nebros* nell'elenco definitivo delle domande non ammissibili, è palesemente illegittimo.

2. Il paragrafo 16.3.1 delle disposizioni attuative parte specifica sottomisura 4.1 rubricato *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* dispone che *“la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria”*

Ed invero, a fronte dell'accertamento dell'erroneità dell'inserimento della domanda della ricorrente nell'elenco provvisoria delle domande non ricevibili, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto procedere a ripubblicare una graduatoria provvisoria con la quale apportare le dovute rettifiche al fine di inserire la domanda della *Nebros* tra quelle ammissibili e facendo in tal modo decorrere - da tale pubblicazione - il termine per la presentazione dei documenti della cantierabilità.

Tuttavia, una volta ritenuto di non ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto garantire alla società ricorrente di avere un termine di 90 giorni (dalla conoscenza della ricevibilità della propria domanda) per presentare la documentazione attestante la cantierabilità (ossia lo stesso termine assegnato agli altri concorrenti che, invece, erano stati correttamente collocati nella citata graduatoria provvisoria) e al contempo la ricorrente avrebbe potuto chiarire la asserita difformità *“tra la concessione edilizia rilasciata e le planimetrie in progetto in merito alla p.lla vincolata a parcheggi” e posta a motivo dell'inclusione nell'elenco delle domande inammissibili per non cantierabilità*”, di cui alla motivazione (dell'allegato 2 del DDG impugnato).

Ed invero, l'asserita difformità tra la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Ciminna e le planimetrie in progetto in merito alla particella vincolata a parcheggio cui sembrerebbe riferirsi l'Amministrazione avrebbe richiesto – trattandosi di un mero errore materiale – semplicemente dei meri chiarimenti da parte di *Nebros*, nel rispetto sempre del termine di scadenza dei 90 giorni previsti per la cantierabilità che, appunto nella fattispecie non è stato garantito.

Non vi è chi non veda che l'azione dell'Ente regionale di non procedere a ripubblicare una nuova graduatoria provvisoria né ad assegnare alla *Società* un nuovo termine per depositare la documentazione attestante la cantierabilità, ha fatto gravare su quest'ultima le conseguenze di un errore dell'amministrazione, ossia dell'inserimento della stessa nell'elenco delle domande non ricevibili.

3. Le disposizioni attuative specifiche alla sottomisura 4.1 prevedono in modo esplicito ed inequivocabile: 1) al punto 5 lett. c) per *“la cantierabilità del progetto”*; 2) al punto 16.3.5 per

“la DIA Sanitaria”; 3) al punto 16.3.6 per “l’elenco dei soci a firma del rappresentante legale” e per “la delibera dell’organo competente con la quale si organizza il legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la parte con copertura dell’aiuto pubblico ...”; 4) al punto 16.3.7 per “la certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato per gli allevamenti presenti in azienda”, che la documentazione essenziale comprovante questi requisiti del progetto debba essere presentata “*perentoriamente entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria*”.

Ora, ciò non può significare che tutti i titolari dei progetti ammessi hanno un congruo aggiuntivo spazio di tempo dall’inclusione della graduatoria provvisoria per completare la documentazione e confermare la volontà di realizzare il progetto tranne coloro che per i motivi più vari non siano stati (inizialmente) inseriti nella graduatoria provvisoria.

Una simile interpretazione, infatti, incapperebbe in una palese disparità di trattamento.

Pertanto il surichiamato paragrafo 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 4.1 va inteso nel senso che il termine per provare la cantierabilità decorre solo per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria (ossia per i soggetti che sono inseriti nell’elenco delle domande ammesse) e non anche per i soggetti che, come *Nebros*, non sono utilmente inseriti in tale graduatoria ma risultano inserite negli elenchi delle domande non ricevibili.

Evidentemente la citata disposizione persegue la finalità di agevolare i concorrenti e di evitare agli stessi di richiedere e ottenere tutti i documenti relativi alla cantierabilità (sostenendo i relativi costi) prima di avere contezza nell’inserimento nella graduatoria provvisoria. Per tale ragione, quindi, è stata prevista la possibilità di produrre i documenti comprovanti la cantierabilità entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, cioè una volta avuta contezza della ricevibilità e ammissibilità della propria domanda.

Del resto, la summenzionata disposizione ove intesa nel senso che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra, in ogni caso, dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le società che non sono utilmente inserite in tale graduatoria, ma risultano inserite negli elenchi delle domande non ricevibili, sarebbe illegittima per irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità.

Laddove fosse così intesa, il presente gravame verrebbe esteso alla predetta disposizione.

4. L’esclusione della ditta ricorrente non appare giustificata da alcuna esigenza organizzativa o di speditezza della procedura in argomento, essa è certamente contraria al principio di proporzionalità, inteso nel diritto dell’Unione europea come vero e proprio canone di azione.

Tale principio invero impone all'Amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessità e adeguatezza della misura prescelta.

Con la decisione n. 964 del 2015, la Quarta sezione del Consiglio di Stato ha definito i contorni del principio di proporzionalità. Innanzitutto il principio di proporzionalità impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Alla luce di tale principio, discende che principio di proporzionalità preclude all'Amministrazione l'adozione di atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato all'interesse pubblico.

Come rilevato, il principio in esame implica l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, l'obbligatorietà dello stesso e, ancora, la sua adeguatezza riguardo al sacrificio imposto ai singoli.

Il principio in parola, in altri termini, impone una equilibrata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti dall'azione amministrativa, al fine di garantire una decisione finale che comporti il minor sacrificio possibile.

Sotto questo profilo, il principio di proporzionalità valorizza e, in qualche misura, presuppone il procedimento amministrativo quale strumento di controllo della congruità dell'azione amministrativa rispetto agli interessi rilevanti nel singolo caso.

In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sezione V, 21 gennaio 2015, n. 284).

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO PUBBLICO “CRITERI DI SELEZIONE” – INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA - CARENZA D'ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990.

1. La *Società* ricorrente ha presentato richiesta di accesso al contributo per la realizzazione di un progetto per un ammontare pari ad € 2.546.983,43, a far fronte di un contributo richiesto pari ad € 1.757.943,93.

La *Nebros* è una società agricola che conta una superficie totale di circa 60 ettari dagli indirizzi produttivi attuali basati principalmente sulla presenza di seminativi in asciutto, oliveti e pascolo.

Il progetto della ricorrente si caratterizza per l'idea di sviluppare i propri settori produttivi, ampliando le attività connesse al comparto mandorlicolo proponendo investimenti di filiera, ed introducendo altresì in azienda il comparto zootecnico che prevede in particolare l'allevamento di cavalli da destinare ad uso sportivo, puntando su un'attenta selezione delle linee di sangue e dei pedigree dei riproduttori, al fine di ottenere e commercializzare soggetti di altissimo pregio e genealogia in grado di essere venduti sul mercato internazionale.

L'obiettivo di questa tipologia di allevamento è quella di far crescere e allevare dei cavalli seguendo i canoni dell'allevamento sportivo europeo che siano frutto dell'incrocio delle migliori linee genetiche presenti nel panorama del salto ostacoli internazionale.

L'impianto allevatorio si fonderà sulla selezione delle fattrici provenienti dalle più prestigiose linee dei più importanti stud-book europei; le madri vengono a loro volta fecondate con stalloni performer di livello internazionale selezionando per ognuna di esse l'accoppiamento di adatto al fine di ottenere prodotti di qualità sempre più elevata.

La possibilità di un allenamento continuo durante l'anno consentirà inoltre una crescita sana e corretta che permetterà infine di avere puledri in grado di soddisfare le necessità di chiunque cerchi un cavallo giovane per competere a qualsiasi livello sia amatoriale che professionistico.

2. In base all'avviso di selezione, il punteggio viene attribuito secondo criteri fissati all'art. 5 *“Criteri di selezione”*, che distingue in apposita tabella il Criterio A (*Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi – max 80 punti*); il criterio B1 (*Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni vegetali” – max 20 punti*); infine il criterio B2 (*Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni animali” – max 20 punti*).

Per quanto qui di interesse, con riferimento al Criterio di selezione A, punto 6, il bando pubblico ha previsto in particolare che l'attribuzione di punti 14 *“dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale Contenga: investimenti per la realizzazione di strutture e/o di linee di lavorazione e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali per il completamento della filiera interventi al di là della sola fase e di semplice lavorazione dei prodotti.*

Mentre altri 8 punti, sempre al criterio A6, sono stati previsti per gli *“investimenti riguardanti il potenziamento di fasi della filiera già esistente per la stessa tipologia di prodotto, con un aumento della potenzialità di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali rispetto all'esistente di almeno il 50%”* (cfr. art. 5 del bando - tabella pag.4-5).

3. Con riferimento all'idea progettuale di *Nebros* e al profilo dell'assegnazione di 14 punti di cui al criterio A6, è certamente rilevante la realizzazione di campi *indoor e outdoor* di addestramento per cavalli ad uso sportivo di cui al progetto della *Società*, in quanto l'idea è volta alla realizzazione di strutture per la "lavorazione e/o trasformazione" e poi commercializzazione di un nuovo prodotto aziendale costituito dal cavallo sportivo per l'equitazione. Il che significa che anche le scuderie e le strutture di supporto come fienile, capannone, concimaia, ecc.. sono dei manufatti "*volti alla introduzione in azienda delle fasi della lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali*". Proprio perché non si tratta di animali allevati per la produzione di carne ma di cavalli sportivi da commercializzare per l'esercizio dell'equitazione.

Le predette considerazioni trovano oltretutto conferma nel parere tecnico della prof.ssa Adriana Bonanno sulla "*Chiusura di Filiera*" nell'allevamento del cavallo sportivo dell'Università degli Studi di Palermo.

E, perciò, evidente l'illegittima mancata attribuzione in favore di *Nebros* di 14 punti previsti dal criterio di selezione per "*il completamento della filiera*", nell'ambito della selezione definitiva adottata con D.D.G. 1910/2018, oltretutto priva di idonea motivazione a supporto dell'omesso riconoscimento dei punti richiesti con la domanda di partecipazione.

Ed invero, nella propria domanda di partecipazione all'esito della autovalutazione la ricorrente ha determinato il *punteggio richiesto* in 78 punti, tenendo conto dei 14 punti di cui al criterio A6; mentre si evince chiaramente dall'Allegato 2 al D.D.G. 1910/2018 che l'Amministrazione, nell'assegnare il punteggio di soli 64 punti alla *Nebros*, non ha confermato il criterio A, punto 6.

4. Si rileva, altresì, che in maniera del tutto illegittima non sono stati attribuiti nemmeno gli 8 punti previsti per investimenti riguardanti "*il potenziamento di fasi della filiera*" di altri prodotti aziendali già esistenti, come quelle previste nel progetto di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle mandorle.

Le coltivazioni poliennali arboree specializzate presenti in azienda sono: pero, mandarino, olivo, agrumi, mandorlo, ciliegio, actinidia; il progetto azienda prevede l'ampliamento del mandorleto ed in particolare la realizzazione di ulteriori 2,27 Ha da impiantare nei terreni ricadenti in agro di Ciminna ed in particolare nei terreni oggetto di acquisto del progetto. Dunque, il PSA insieme agli altri elaborati progettuali illustra chiaramente e, comunque, spiega adeguatamente l'attività agricola che la *Società* svolgerà con la realizzando idea progettuale, oggetto di illegittima valutazione da parte dell'Amministrazione regionale che ha

determinato l'attribuzione di soli 64 punti in luogo dei 78 richiesti dalla *Nebros* con l'apposita istanza di accesso al contributo.

III. DOMANDA CAUTELARE

Le condotte considerazioni in diritto evidenziano la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*. Sussiste, altresì, il pericolo di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di merito.

Infatti, nell'attesa della celebrazione dell'udienza di merito la ricorrente, in mancanza della sospensione degli atti impugnati e delle richieste misure cautelari, potrebbe vedere sfumare definitivamente ogni concreta possibilità di finanziamento del progetto presentato con conseguenze irreparabili sull'attività.

Alle esigenze cautelari qui prospettate si potrebbe, perciò, dare adeguata tutela imponendo all'Amministrazione il riesame della domanda alla luce delle censure dedotte nel presente ricorso, ai fini della rimessione in termini e del vaglio della ammissibilità della domanda, preceduta dalla rideterminazione del punteggio di *Nebros* con l'attribuzione del punteggio pari a 78 punti, come da autovalutazione della *Società*.

IV. ISTANZA EX. ARTT. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Considerato l'elevato numero di controinteressati – ovvero tutti i soggetti inseriti nell'elenco “*delle domande di sostegno ammissibili*” che verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente – la quale si collocherebbe nelle prime posizioni della graduatoria con punti 78, questa difesa chiede di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a; quest'ultima norma prevede che “*Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*”.

Si rileva, al riguardo, che in fattispecie similari a quella per cui oggi è controversia, Codesto Ecc.mo TAR ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale resistente.

Per i su esposti motivi

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- in via preliminare di rito, autorizzare la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a., con qualunque mezzo idoneo anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

- in via cautelare, sospendere gli atti impugnati col presente ricorso e disporre misure cautelari idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati,
- con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2002, 115 si dichiara che il valore del contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Palermo, 30 ottobre 2018

Avv. Massimiliano Mangano

Avv. Lucia Interlandi